



Consorzio per le
AUTOSTRADE SICILIANE

Data della deliberazione

11 febbraio 2026

N° 03/ CD

OGGETTO:

“GIUDIZIO MESSINA
LUCIA C/CAS -
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZ. LAVORO R.G.
8621/2025 -
APPROVAZIONE
ACCORDO
TRANSATTIVO - PRESA
D'ATTO ED
AUTORIZZAZIONE ALLA
SOTTOSCRIZIONE”

**ESTRATTO DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO DIRETTIVO**

L'anno **duemilaventisei**, il giorno **undici** del mese di **feb-
braio** alle ore **14:10**, in Messina, presso gli Uffici del Con-
sorzio Autostrade Siciliane, si è riunito il Consiglio Direttivo
presieduto dal Presidente, Avv. Filippo Nasca, (in videocon-
ferenza), con l'intervento dei Signori:

Ing. Massimo Brocato – Componente – (in videoconferenza);

Dott. Calogero Mattina – presidente Collegio dei Revisori

(in video conferenza);

Assiste il Direttore Generale dott. Calogero Franco Fazio (in
video conferenza).

OMISSIS



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Oggetto: Giudizio **MESSINA LUCIA c/CAS** - Tribunale di Catania Sez. Lavoro R.G. 8621/2025
- Approvazione accordo transattivo - presa d'atto ed autorizzazione alla sottoscrizione.

PREMESSO:

CHE con Atto di Citazione notificato con ricorso notificato il 15.09.2025 conveniva in giudizio dinnanzi al Tribunale di Catania Sez. Lavoro, il Consorzio per le Autostrade Siciliane per sentire dichiarare il diritto ad essere trattenuta in servizio, quale Agente Tecnico Esattore presso il casello di San Gregorio di Catania, fino all'età di 71 anni e ordinare al CAS l'immediata reintegrazione della ricorrente nel proprio posto di lavoro con decorrenza dal 17.04.2025 e, per l'effetto, condannare il resistente al risarcimento dei danni subiti dalla lavoratrice in una somma pari alla retribuzione globale di fatto dalla data di cessazione del rapporto di lavoro,;

Che si è costituito nel suddetto giudizio iscritto al n. R.G. 8621/2025 il CAS, contestando le domande avversarie e sostenendo il corretto operato dei propri Uffici, che hanno applicato al normativa prevista per i dipendenti pubblici che impone l'obbligo di collocamento a riposo al raggiungimento del 67mo anno di età

Che nel corso del giudizio le parti hanno sostenuto le rispettivi posizioni e sono emersi dei profili di dubbia interpretazione sulla corretta normativa da applicare in funzione della natura pubblicistica o privatistica dei dipendenti del Consorzio Autostrade, che pur essendo un Ente Pubblico Economico applica ai propri dipendenti un contratto di lavoro di natura privatistica;

Che le parti al fine di eliminare l'alea del giudizio hanno raggiunto un accordo conciliativo, che si allega, che prevede la reintegrazione in servizio della Sig.ra Messina Lucia a decorrere dal prossimo 1 Marzo 2026, con rinuncia della stessa alle retribuzioni non percepite per il periodo dal 17/4/2025 al 28/2/2026 mentre il CAS da parte Sua si impegna, oltre all'assunzione sopra descritta, al pagamento di una somma di € 2.500,00 a titolo di rimborso delle spese legali in favore dei legali di controparte. La sottoscrizione del suddetto accordo comporta l'abbandono del giudizio dinnanzi al Tribunale di Catania senza null'altro a pretendere

Considerato che i presupposti del ricorso alla transazione da parte degli enti pubblici sono quelli propri di ogni soggetto dell'ordinamento giuridico (la legittimazione soggettiva e la disponibilità dell'oggetto), e quelli specifici di diritto pubblico (la natura del rapporto tra privati e pubblica amministrazione), e che la transazione si caratterizza, almeno in linea generale, per la presenza di una *res dubia*, e di un sacrificio economico bilaterale, circostanze che risultano ricorrere nel caso di specie.

Considerato che la transazione che vede parte la P.A., come ribadito più volte in via giurisprudenziale, risulta procedibile solo se ha ad oggetto posizioni giuridiche soggettive disponibili (art. 1966 c.c.) e cioè quando le parti hanno il potere di estinguere il diritto in forma negoziale, ancorché, come nel caso di specie, nell'ambito di un giudizio pendente e su espressa proposta del giudice;

Dato atto che il negozio transattivo deve altresì essere adottato soltanto in presenza di interessi economici di diritto pubblico, e che nel caso di specie appare ragionevole e fondata una strategia di contenimento dell'esposizione debitoria, anche potenziale, dell'ente, attraverso il ricorso ad una composizione transattiva che consenta, a fronte di una *res dubia*, ed a fronte del concreto rischio di soccombenza, una razionale e sostenibile distribuzione della spesa in un arco temporale congruo.

Dato atto che la medesima strategia transattiva attraverso pagamenti rateali di obbligazioni passive risulta adottata dall'ente anche per altre situazioni debitorie (Iva, pagamenti ad imprese per riserve o determinazione dei collegi tecnici consultivi, ecc.)



Dato atto che, come ricordano le sezioni di controllo della Corte dei conti, “uno degli elementi che l’ente deve considerare è la convenienza economica della transazione in relazione all’incertezza del giudizio”. Tale incertezza non deve essere intesa in senso assoluto, bensì relativo, e deve essere valutata in relazione alla natura delle pretese, alla chiarezza della situazione normativa e alla presenza di eventuali orientamenti giurisprudenziali. Infatti la scelta se proseguire il giudizio o se addivenire ad una transazione costituisce l’estremo opposto della eventualità che l’amministrazione aneli a tutti i costi ad una pronuncia giudiziale e rischi, di conseguenza, di adottare un comportamento processuale di resistenza temeraria. L’abuso del processo potrebbe infatti integrare il presupposto per l’insorgenza del danno erariale. La scelta dell’amministrazione, in sé insindacabile, di non addivenire ad una transazione, ma di resistere ostinatamente e sine causa nel processo “non può essere spinta fino al punto da costituire un’area entro la quale ogni atto o fatto di amministrazione attiva possa essere sottratto al sindacato giurisdizionale”, come ha ribadito la giurisprudenza contabile.

Considerato che nella conclusione di reciproche concessioni su una controversia complessa, come quella che qui rileva, è ragionevole una transazione qualora si siano ponderati in maniera approfondita gli interessi in gioco e si siano raccolti i pareri dei revisori dei conti e dell’avvocatura interna all’amministrazione. Il ricorso a tale strumento di composizione della lite, ove risulti conveniente per l’amministrazione, risulta altresì assistito da una lunga istruttoria, in esito alla quale può darsi atto di un percorso logico seguito per giungere alla definizione transattiva della controversia, in conformità al principio del buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa di cui all’art. 97 Cost., essendo l’attività della p.a. sempre “finalizzata alla cura concreta di interessi pubblici e quindi alla migliore cura dell’interesse intestato all’ente” .

Tutto ciò premesso e ritenuto

VISTO il vigente Statuto del Consorzio per le Autostrade Siciliane.

VISTO il parere favorevole, in calce riportato, espresso in ordine al presente provvedimento dal Dirigente Generale del Consorzio;

Tanto premesso e ravvisata la necessità di provvedere in merito

si propone che il Consiglio Direttivo

DELIBERI

DI PRENDERE ATTO dello schema di accordo transattivo, da sottoscrivere con la Sig.ra Messina Lucia , che si allega alla presente per farne parte integrale e sostanziale , per la definizione del giudizio pendente dinanzi al Tribunale di Catania Sez. Lavoro R.G. 8621/2025 mediante la reintegrazione in servizio della Sig.ra Messina Lucia a decorrere dal 1/3/2026 e mantenimento in servizio fino al compimento del settantesimo anno di età (16/4/2028) nonché il pagamento della somma di 2.500,00 (Duemilacinquecento/00) a titolo di rimborso spese legali in favore dei legali di controparte secondo le indicazioni che verranno fornite nell’accordo stesso ;

Di autorizzare per l’effetto il Presidente, n.q. di legale rappresentante dell’Ente, previa acquisizione del parere del Collegio dei Revisori, a sottoscrivere l’accordo transattivo autorizzandolo altresì a delegare per la sottoscrizione il legale del CAS , Avv Ottavio Vaccaro, mediante rilascio di apposita procura;

DI TRASMETTERE copia della presente all’ Ufficio Contenzioso per i successivi adempimenti consequenziali ;

Il Dirigente Generale
(Dott. Calogero Franco Fazio)



IL CONSIGLIO DIRETTIVO

RITENUTE condivisibili le premesse e sulla scorta del parere espresso dal Dirigente Generale;
VISTI i pareri – come di seguito espressi – in ordine all'adozione del presente provvedimento.

Il Responsabile dell'Ufficio Finanziario e di Ragioneria

In ordine alla proposta di deliberazione relativa a : “ *Giudizio MESSINA LUCIA c/CAS - Tribunale di Catania Sez. Lavoro R.G. 8621/2025 - Approvazione accordo transattivo - presa d'atto ed autorizzazione alla sottoscrizione*” esprime parere FAVOREVOLE

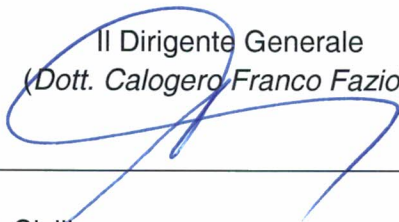
Il Responsabile
(D.ssa Caterina Lombardo)



Il Direttore Generale

In ordine alla proposta di deliberazione relativa a : “ *Giudizio MESSINA LUCIA c/CAS - Tribunale di Catania Sez. Lavoro R.G. 8621/2025 - Approvazione accordo transattivo - presa d'atto ed autorizzazione alla sottoscrizione.*” esprime parere FAVOREVOLE

Il Dirigente Generale
(Dott. Calogero Franco Fazio)



VISTO il vigente Statuto del Consorzio per le Autostrade Siciliane

Ad unanimità di voti
DELIBERA

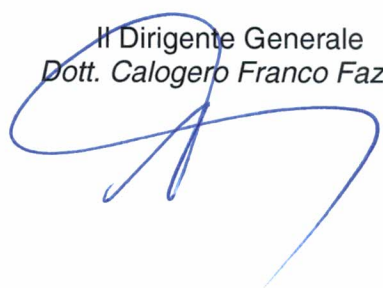
DI PRENDERE ATTO dello schema di accordo transattivo, da sottoscrivere con la Sig.ra Messina Lucia , che si allega alla presente per farne parte integrale e sostanziale, per la definizione del giudizio pendente dinanzi al Tribunale di Catania Sez. Lavoro R.G. 8621/2025 mediante la reintegrazione in servizio della Sig.ra Messina Lucia a decorrere dal 1/3/2026 e mantenimento in servizio fino al compimento del settantesimo anno di età (16/4/2028) nonché il pagamento della somma di 2.500,00 (Duemilacinquecento/00) a titolo di rimborso spese legali in favore dei legali di controparte secondo le indicazioni che verranno fornite nell'accordo stesso ;

Di autorizzare per l'effetto il Presidente, n.q. di legale rappresentante dell'Ente, previa acquisizione del parere del Collegio dei Revisori, a sottoscrivere l'accordo transattivo autorizzandolo altresì a delegare per la sottoscrizione il legale del CAS , Avv Ottavio Vaccaro, mediante rilascio di apposita procura;

DI TRASMETTERE copia della presente all' Ufficio Contenzioso per i successivi adempimenti consequenziali ;

Voto consultivo ai sensi dell'art. 10 dello Statuto

Il Dirigente Generale
Dott. Calogero Franco Fazio



Il Presidente
Avv. Filippo Nasca

